



Consiglio Regionale della Campania  
Settore Segreteria Generale del Consiglio  
Servizio Organi consiliari, indirizzo - controllo  
informazione - documentazione

Prot. n.12046 del 17.11.2004

Napoli, 22 novembre 2004

Al Presidente della Giunta regionale della Campania  
S E D E

All'Assessore ai Rapporti con il Sistema delle  
Autonomie  
Giunta regionale della Campania  
S E D E

e, p.c. Al Consigliere Regionale  
dott. A. De Simone  
S E D E

Oggetto: Interrogazione –  
“Comunità Montana “Montestella” (Pollica).  
R.G. n.1175

Si trasmette l'interrogazione indicata in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del  
Regolamento Interno di questo Consiglio Regionale.

Il Presidente  
dott. ing. Bruno CASAMASSA

cn/

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
17 NOV. 2004
PROT. 17066



Consiglio Regionale della Campania

17.11.04  
 [Handwritten signature]

## INTERROGAZIONE URGENTE ALL'ASSESSORE AI RAPPORTI CON IL SISTEMA DELLE AUTONOMIE

**Oggetto: Comunità Montana "Alento MONTESTELLA" - Comune di POLLICA.**

### Premesso

° Per intervenute dimissioni della metà dei componenti il Consiglio Comunale di Pollica (SA), il Ministero dell'Interno ha proceduto alla nomina del Commissario Straordinario fino alle nuove consultazioni elettorali;

° **l'art. 141 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** detto "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", al comma V° prevede che "I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti." Al **comma VIII°** però, precisa che "**Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri Enti locali di cui all'art. 2, comma 1 (tra i quali le Comunità Montane) ed ai consorzi tra Enti locali.**"

° **la legge regionale della Campania n. 6 del 15 aprile 1998 "Nuovo Ordinamento e disciplina delle Comunità Montane"**, all'articolo 6, **comma 14°**, precisa che "**ogni qualvolta, per i motivi di cui all'art. 39 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni un Comune è retto da un Commissario straordinario, è quest'ultimo a fare parte del Consiglio generale in rappresentanza del Comune.**"

° **il Ministero dell'Interno**, appositamente compulsato sulla esatta disciplina della "Rappresentanza in seno alla Comunità Montana del Comune a gestione commissariale: diversa previsione leggi regionali o statuti comunitari - deroga alla disciplina ex art. 141, comma V°, Legge n. 267/2000 TUEL", ha evidenziato in data 23 gennaio 2003 la propria interpretazione della Direzione Centrale per le Autonomie di seguito riportata: "Si fa riferimento alla nota con la quale è stata sottoposta alla scrivente la problematica concernente la rappresentanza, in seno ad una Comunità Montana, del Comune a gestione commissariale ex art. 141 del TUEL.

Nel condividere sostanzialmente l'avviso formulato da codesto ente locale, il quale recepisce i contenuti del parere del Consiglio di Stato, sezione I°, n. 666/2000 del 10 luglio 2000 (diramato con circolare di questo Ministero n. 8/2000 U.A.R.A.L. del 19 ottobre 2000), **si ritiene che nella fattispecie considerata debba trovare applicazione la previsione contenuta nella legislazione Regionale, la quale imputa al Commissario straordinario la "competenza a rappresentare l'Ente locale in seno alla Comunità Montana"**.

Ed invero, nel surrichiamato parere del supremo Congresso Amministrativo è stato precisato **che il regime contemplato dal comma 5 dell'art. 141 del T.U.E.L. n. 267/2000** (il quale dispone la permanenza negli incarichi esterni, fino a sostituzione dei consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento) **non può trovare applicazione laddove le Leggi Regionali ovvero gli Statuti comunitari alle stesse conformati, abbiano dettato, come nel caso di specie, una specifica disciplina sul punto.**"

° **l'art. 12 dello Statuto della Comunità Montana "Alento Montestella"**, pubblicato sul B.U.R.C. n. 44 del 9 luglio 1999, nel testo tuttora vigente prevede al **Comma I°** "ogni Consiglio comunale provvede, con le modalità di cui all'art. 6 della L.R. n. 6 del 15.04.1998 alla nomina dei



Consiglio Regionale della Campania

propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale della Comunità" ed al **comma III°** dello stesso articolo precisa che **"Ogni qualvolta per i motivi di cui all'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni un Comune è retto da un Commissario Straordinario, è quest'ultimo a fare parte del Consiglio Generale in rappresentanza del Comune"**.

**Per sapere**

Se a seguito della nomina del Commissario Straordinario per la gestione del Comune di Pollica (SA), questi ha provveduto, in conseguenza del suo insediamento, a manifestare alla Comunità Montana di appartenenza il suo diritto/dovere di rappresentante del Comune di Pollica in seno al Consiglio Generale della Comunità Montana in sostituzione dei rappresentanti del Comune colpito da scioglimento del Consiglio;

In mancanza di tale doveroso atto, se e quali provvedimenti la Regione ha adottato e/o intende adottare per quanto di competenza e responsabilità.

Napoli, 17.11.2004

On. Andrea De Simone